



2020060835000

## IL SINDACO

Visto l'art. 32 della costituzione Italiana che tutela la salute come diritto fondamentale del cittadino ;

Letta la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 .01 .2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto l'art. 87 del D.L. numero 18 del 17.03.2020 con il quale si adottano misure straordinarie in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni valide fino alla cessazione lo stato di emergenza epidemiologica ovvero a data da definirsi con DPCM , confermando il lavoro agile, come la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa per le amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165 del 2001, limitando la presenza del personale negli uffici al solo fine di assicurare esclusivamente le attività che ritengono *Indifferibili* e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro anche ragione della gestione dell'emergenza. In più , rispetto alle precedenti misure eccezionali già adottate, si stabilisce che, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile anche con strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, le amministrazioni al fine di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo della banca ore della rotazione di altri analoghi istituti. Una volta verificata la impossibilità di utilizzare tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente

esentare il personale dipendente dal servizio, specificando che il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge per l'amministrazione.

Visto, altresì, l'art. 103 del D.L. n.18 del 17.03.2020, rubricato sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza, con il quale ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23.02.2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15.04. 2020.

Visto il DPCM del 22.03.2020 che nell'art.1, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del coronavirus, sospende le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle elencate nell'allegato 1 del medesimo decreto e per le pubbliche amministrazioni conferma quanto previsto dall'articolo 87 del dl 17 marzo 2020 numero 18 sopra richiamato;

Constatato che nel rispetto del principio di precauzione, la riduzione drastica dei giorni di apertura degli uffici contribuisce a limitare il rischio di diffusione del contagio, e che la presenza fisica negli stessi è ammessa esclusivamente per gestire le attività indifferibili, anche collegate alla gestione dell'emergenza, evitando affollamenti a tutela della salute di chi per responsabilità è tenuto ad essere presente fisicamente negli uffici pubblici, per svolgervi attività indifferibili.

Vista la propria precedente ordinanza del 22.03. 2020 assunta al protocollo generale dell'ente con il n. 54431 che, tra l'altro, prevedeva la chiusura degli uffici comunali non svolgenti attività indifferibili fino al 3 aprile prossimo.

Atteso che con ordinanze n. 24 del 25.03. 2020, il Presidente della Regione Campania ha ritenuto di prorogare al 14 aprile p.v., le misure straordinarie e urgenti già adottate ai fini del contenimento del contagio e la gestione dell'emergenza epidemiologica e con la

n. 32 del 12.04.2020 dette misure sono state prorogate sino al 3 maggio 2020, in conformità al DPCM del 10.04.2020.

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 che al comma 5) dispone che " .... *in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale*".

Ritenuto dover provvedere in merito prorogando gli effetti delle proprie precedenti ordinanze del 22.03 .2020, prot. 54431 e del 31.03.2020 prot. 56954, contingibili e urgenti ai sensi dell'articolo 50 del Tuel, a tutto il 14 aprile p.v., sussistendo le ragioni d'urgenza a tutela della salute pu della salute pubblica.

### **ORDINA**

la proroga dell'efficacia delle proprie precedenti ordinanze del 22.03 .2020, prot. 54431 e del 31.03.2020 prot. 56954 a tutto il 3 maggio p.v .

L'esecuzione della presente ordinanza è mandata ai Direttori dei settori comunali , in conformità a quanto disposto dall'art.87 del D.L. n . 18 del 17.03.2020 e all'art.1 del DPCM del 22.03. 2020 .

L'inosservanza alla presente ordinanza è sanzionata ai sensi degli artt. 1 e 4 del dl n. 19/2020

Si manda al Comando di PM per l'osservanza della stessa.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Salerno , 14.04.2020

IL SINDACO  
arch. Vincenzo Napoli

